




CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. CNI n.929/XIX Sess./2022

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
29/08/2022 U-nd/8308/2022



Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: **“CNI Servizi S.r.l.” – Parere positivo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**

Caro Presidente,

come riportato in precedenti comunicazioni ed illustrato anche in Assemblea dei Presidenti, la Fondazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha deliberato, in data 17 novembre 2021, anche a seguito di specifici e reiterati solleciti del Collegio dei Revisori dei Conti, la società “CNI Servizi S.r.l.”, avente come unico socio la stessa Fondazione.

Le ragioni relative alla costituzione della società sono state ampiamente esplicitate ed argomentate con le Circ. CNI n. 839/XIX Sess./2022 e n. 857/XIX Sess./2022, nonché ulteriormente chiarite in un webinar organizzato il 31 marzo scorso e negli atti prodotti.

Nonostante tutti i chiarimenti e la documentazione forniti, alcuni Ordini hanno ritenuto di inviare esposti su presunte violazioni normative da parte del Consiglio Nazionale e della sua Fondazione, indirizzati, a quanto risulta, a svariate pubbliche autorità quali il Ministero della Giustizia, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Garante della Privacy, la Prefettura di Roma e la Corte dei Conti.

Ad oggi, risulta che solo il Ministero della Giustizia abbia chiesto generici chiarimenti, prontamente forniti, mentre l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato una interlocuzione con la Fondazione CNI, a seguito della quale, in data 5 agosto u.s., ha fornito puntuale riscontro, sia in merito agli esposti presentati, sia in merito alla comunicazione effettuata dalla Fondazione stessa ai sensi dell’art. 5, co. 3, D.Lgs. 175/2016, circa il rispetto delle norme sulla costituzione della società predetta (vedi nota allegata).

In merito agli esposti avanzati ed alle contestazioni ivi svolte, l’AGCM, specificamente competente per legge, ha confermato la correttezza dell’operato del CNI e della Fondazione nella costituzione della società, che risulta assolutamente conforme ai principi in materia di concorrenza; il procedimento relativo al paventato illecito anticoncorrenziale è stato pertanto archiviato. Appare d’uopo sottolineare che si tratta di valutazione di merito e non meramente

procedurale: la società posta in essere dalla Fondazione CNI è, per l'Autorità, non solo legittima ma coerente con i principi che regolano la concorrenza nel mercato.


In secondo luogo, sul piano procedimentale, l'Autorità si spinge ad affermare che la Fondazione CNI non è tenuta all'applicazione del TUSP (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) in quanto non rientrante nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. 165/2001, né degli organismi e categorie di organismi di diritto pubblico di cui al D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Il Consiglio Nazionale tiene comunque a precisare, in merito a quest'ultima valutazione dell'Autorità, che, pur cosciente di questa particolarità relativa alla sua Fondazione, al fine di esercitare nel concreto i principi, condivisi ed accettati, di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia dell'agire amministrativo, nonché la parità di trattamento degli operatori economici, ha sempre ritenuto necessario che la sua Fondazione applicasse tanto il Codice dei contratti pubblici, quanto, da ultimo, il Testo unico sulle società partecipate e su questa strada intende proseguire.

In conclusione, nell'allegarti alla presente la nota dell'AGCM, Ti evidenziamo ancora una volta come la costituzione della società in questione rappresenti una grande opportunità per tutti gli ingegneri, che potranno godere di ulteriori e più efficienti servizi ed attività di supporto, scopo essenziale della iniziativa assunta.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



Allegati:

- Comunicazione Autorità Garante Concorrenza e Mercato
- Art.5 D.Lgs. 175/2016

*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

Rif. nn. S4426-S4501

Fondazione CNI
c.a. Presidente Ing. Armando Zambrano

PEC: fondazionecni@pec.net

Oggetto: informazioni fornite in merito alla costituzione della società CNI Servizi S.r.l. (S4426); comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSPP pervenuta in data 6 luglio 2022 (S4501).

Con la presente, si comunica che l'Autorità, nella sua adunanza del 4 agosto 2022, ha esaminato gli elementi informativi forniti il 1° giugno 2022 in merito alla costituzione della società CNI Servizi S.r.l. e ha ritenuto che essi non evidenziano allo stato ipotesi di illecito concorrenziale previste dalla disciplina nazionale ed eurounitaria e ne ha pertanto disposto l'archiviazione.

Nella medesima riunione, l'Autorità ha esaminato la comunicazione presentata ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSPP e ha ritenuto che non ricorrono i presupposti soggettivi di applicazione del D. Lgs. n. 175/2016. Infatti, la Fondazione, non è ricompresa nell'elenco di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001 richiamato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del citato D. Lgs. n. 175/2016, né in quello degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari di cui all'Allegato IV del D. Lgs. n. 50/2016. L'Autorità ha pertanto disposto di archiviare la comunicazione in oggetto.

L'Autorità ringrazia per l'attenzione riservata allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

Art. 5

Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei Conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.